

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1833)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARTINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1974

Proroga del regime agevolativo istituito per la zona di Gorizia dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive proroghe

ONOREVOLI SENATORI. — Al 21 dicembre prossimo venturo viene a scadenza il particolare regime agevolativo istituito per la zona di Gorizia dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, prorogato dalla legge 11 dicembre 1957, n. 1226, dal decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito nella legge 2 febbraio 1967, n. 7, e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 846.

La legge agevolativa riguardante la ristretta zona di Gorizia ha inizialmente perseguito, come è noto, il fine di fronteggiare la grave situazione venutasi a creare in conseguenza della guerra e delle mutilazioni territoriali che ne sono derivate.

In anni più recenti le proroghe della legge hanno risposto all'esigenza di perfezionare i primi apprezzabili anche se limitati risultati conseguiti offrendo la necessaria difesa economica, sociale e politica ad un territorio in notevole misura vincolato al pesante gravame delle servitù militari e soggetto

inoltre all'aperta concorrenza del vicino mercato jugoslavo.

Nella relazione che nel dicembre 1973 ha accompagnato il disegno di legge di proroga del regime agevolativo previsto per la zona di Gorizia (proroga disposta con legge del 27 dicembre 1973, n. 846) e che prende lo spunto dalle motivazioni che precedono, si legge testualmente quanto segue:

« Si rende pertanto indispensabile adottare nuove misure più adeguate ai fini da perseguire, tenendo conto delle reali esigenze di quel territorio e delle possibilità che le condizioni ambientali offrono allo sviluppo di attività produttive idonee a dare concreto impulso all'economia goriziana e ad inserirla stabilmente nel tessuto economico della nazione.

È ciò che il Governo si è proposto di attuare attraverso quei provvedimenti organici sugli incentivi previsti dalla legge delega per la riforma tributaria che sono in fase di

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

avanzata elaborazione, con i quali, in una visione globale delle diverse situazioni bisognevoli di efficaci interventi, si intende avviare a definitiva soluzione i problemi che tali situazioni presentano e che costituiscono un obiettivo ostacolo all'ordinato progresso economico e sociale del Paese.

In attesa della definitiva messa a punto di tali provvedimenti è tuttavia necessario impedire che si creino carenze legislative suscettibili di pregiudicare i risultati finora ottenuti.

A questo scopo risponde l'unito disegno di legge che si propone di mantenere inalterato l'attuale regime agevolativo instaurato per la zona di Gorizia con la citata legge del 1948, ancora per un anno, per il periodo di tempo cioè entro il quale si ritiene che, nel quadro dei suddetti provvedimenti, possano divenire concretamente operanti le misure specificatamente adottate per quel periodo ».

Nell'attuale momento si deve rilevare che il suddetto impegno a rivedere gli strumenti

agevolativi per Gorizia in un più organico, efficiente ed aggiornato quadro di interventi agevolativi non ha potuto ancora trovare la dovuta ed attesa esplicazione e, in mancanza di un nuovo intervento legislativo d'urgenza, la zona di Gorizia resterebbe privata dal primo gennaio prossimo venturo persino delle modeste agevolazioni della citata legge n. 846 del 1973.

Ad evitare le gravissime conseguenze che la paventata decadenza della legge inevitabilmente causerebbe a questa esposta e delicata zona di confine, e per consentire al legislatore il perfezionamento del suo disegno di aggiornamento delle locali agevolazioni, come espresso nei su riportati passi della citata relazione del 1973, è stato predisposto l'unito disegno di legge di proroga della vigente legge n. 846 del 1973.

Relativamente alla sua durata, si prevede di tenerla ristretta al tempo necessario per perfezionare gli enunciati piani di riordino dell'intera materia.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il termine del 31 dicembre 1974, previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 846, è prorogato al 31 dicembre 1975 o fino alla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento.